BREVI NOTE SULLA CONVOCAZIONE IN ASSEMBLEA DEL CONDUTTORE, SUL SUO DIRITTO DI VOTO, SULL’ESERCIZIO DI TALE DIRITTO E SUL DIRITTO AD IMPUGNARE LA DELIBERA

**NORME IN VIGORE PRIMA DELLA C.D. RIFORMA DEL CONDOMINIO**

**- ART. 10 L. 392/1978** *(Partecipazione del conduttore all’assemblea dei condomini)*

*1. Il conduttore ha* ***diritto di voto, in luogo del proprietario*** *dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle* ***spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria****.*

*2. Egli ha inoltre* ***diritto di intervenire****,* ***senza diritto di voto****, sulle delibere relative alla* ***modificazione degli altri servizi comuni****.*

*3. La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell’edificio o da almeno tre conduttori.*

*4. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini.*

**- ART. 1136, SESTO COMMA, C.C.**

*L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i* ***condomini*** *sono stati invitati alla riunione.*

**-ART. 66, TERZO COMMA, DISP. ATT. C.C.**

*L`avviso di* *convocazione deve essere comunicato ai* ***condomini*** *almeno cinque giorni prima della data fissata per l`adunanza.*

**NORME ATTUALMENTE IN VIGORE**

**-ART. 10 L. 392/1978** *(Partecipazione del conduttore all’assemblea dei condomini)* **L’ARTICOLO E’ RIMASTO IMMUTATO**

***-* ART.1136, SESTO COMMA, C.C*.* (L’ARTICOLO E’ STATO SOSTITUITO**)

*L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli* ***aventi diritto*** *sono stati regolarmente convocati*

**-ART. 66, TERZO COMMA, DISP.ATT. C.C. (L’ARTICOLO E’ STATO SOSTITUITO**)

*In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli* ***aventi diritto****, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.*

***PRINCIPALE GIURISPRUDENZA ANTE RIFORMA, A MIO PARERE ANCORA APPLICABILE***

“*L’art. 10 della L. 27 luglio 1978, n. 392 che ribadendo sostanzialmente la disciplina già introdotta dall’art. 6 della L. 22 dicembre 1973, n. 841, prevede con norma eccezionale, un’ipotesi di sostituzione legale del conduttore al proprietario nelle assemblee dei condòmini convocate per deliberare sulle spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria, non ha comportato modificazioni al disposto dell’art. 66 att. c.c., che disciplina la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei condòmini, con la conseguenza che* ***tale avviso deve essere comunicato al proprietario e non anche al conduttore dell’appartamento, restando solo lo stesso proprietario tenuto ad informare il conduttore dell’avviso di convocazione ricevuto dall’amministratore****, senza che le conseguenze della mancata convocazione del conduttore possano farsi ricadere sul condominio, che rimane estraneo al rapporto di locazione.*”. (Cass. n. 4802/1992)

“*L’art. 10, L. n. 392/1978 non ha comportato modificazioni al disposto dell’art. 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, che disciplina la comunicazione dell’avviso di con­vocazione dell’assemblea dei condòmini, con la conseguenza che* ***tale avviso deve essere comunicato al proprietario e non anche al conduttore dell’appartamento, restando solo lo stesso proprietario tenuto ad informare il conduttore dell’avviso di convocazione ricevuto dall’amministratore****, senza che le conseguenze della mancata convocazione del conduttore possano farsi ricadere sul condominio, che rimane estraneo al rapporto di locazione.*”. (Corte App. Genova, n. 419/1996)

“*L’art. 10 L. 27 luglio 1978 n. 392 il quale attribuisce al conduttore il diritto di votare in luogo del proprietario nelle assemblee condominiali aventi ad oggetto l’approvazione delle spese e delle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria e di intervenire senza diritto di voto sulle delibere relative alla modificazione di servizi comuni, riconosce implicitamente con il rinvio alle disposizioni del codice civile concernenti l’assemblea dei condòmini, il* ***diritto dell’inquilino di impugnare le deliberazioni viziate, sempreché abbiano ad oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.***”. (Cass. n. 8755/1993)

Ritengo che la giurisprudenza sopra richiamata, secondo la quale, anche nel caso in cui si debba deliberare “*sulle spese e sulle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento*”, non c’è l’obbligo per l’amministratore di convocare in assemblea i conduttori e secondo la quale i conduttori possono impugnare le delibere assunte in quella materia*,*sia ancora valida.

Ciò in quanto sono rimasti identici, sia l’art. 10 L. 392/78 (in materia di partecipazione e voto del conduttore in assemblea), sia l’art. 1137 c.c., in punto legittimazione ad impugnare.

Quest’ultima norma, sia prima che dopo la c.d. riforma del condominio, fa riferimento ai soli “condomini”, e ciò nonostante, come si è visto, la giurisprudenza suddetta ha attribuito anche al conduttore il diritto di impugnazione, nei limiti indicati, e cioe con riguardo alle sole delibere in materia di “*spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria*”.

D’altra parte, come spiegherò in seguito, la sostituzione degli articoli 1136 c.c. e 66 disp.att. c.c. (che con riferimento all’avviso di convocazione all’assembea, non si riferiscono più ai soli “condomini” ma agli “aventi diritto”) è a mio parere irrilevante per quanto concerne le conclusioni cui sono pervenute le sentenze di cui sopra, che negano che l’ammistratore sia obbligato a convocare in assemblea i conduttori.

Può in ogni caso dirsi che, con la Riforma della legge sul condominio, il legislatore ha perso un occasione per chiarire espressamente qual è la disciplina da applicarsi nel caso in cui all’assemblea partecipi ed esprima il proprio voto il conduttore, ponendo fine ai contrasti interpretativi sorti in costanza della precedente normativa.

**BREVI NOTE**

1)L’AVVISO DI CONVOCAZIONE

A detta di alcuni autori, poiché, con riferimento alla convocazione all’assemblea di condominio, la legge ha sostituito la parola “condomini” con quelle di “aventi diritto”, **a partire dal 18/6/2013** (data di entrata in vigore della Riforma del Condominio) **l’amministratore dovrebbe obbligatoriamente convocare in assemblea, nella quale si discute in merito alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento**, **anche (o addirittura solanto) i conduttori** .

Il ragionamento che essi esprimono è fondato sul fatto che i conduttori hanno il diritto di partecipare all’assemblea, ed anzi, nelle materie menzionate dalla legge, hanno addirittura il diritto di votare, cosicché essi rientrerebbero a pieno titolo nella categoria degli “aventi diritto” ad essere convocati di cui agli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c..

L’obbligo di convocazione da parte dell’amministratore, a detta di quegli autori, non sarebbe, d’altra parte, complicato da eseguirsi, visto la legge ha attribuito allo stesso, ai sensi del nuovo punto 6 dell’art. 1130, c.c., l’incombente di “*curare la tenuta del*[*registro di anagrafe condominiale*](http://www.brocardi.it/dizionario/6081.html)*contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di* ***diritti personali di godimento***”, vale a dire, per quanto qui interessa, la tenuta del registro dei conduttori che abitano l’edificio.

A mio parere, però, a ben guardare, al conduttore è riconosciuto dalla legge solo il diritto di partecipare e di intervenire in assemblea, e in alcuni casi di votare, ma nessuna norma prevede espressamente il suo diritto di essere convocato nella stessa da parte dell’amministratore.

Tale diritto, con il relativo obbligo, è da rinvenirsi, invece, esclusivamente, nel rapporto locatore-conduttore, con la conseguenza che a doversi preoccupare di avvisare il conduttore di partecipare all’assemblea, come ha più volte stabilto la giurisprudenza, è solo e soltanto il propretario-locatore.

Il rapporto locatizio - come i giudici hanno avuto cura di precisare, per esempio in materia di pagamento delle spese di amministrazione - è infatti totalmente estraneo alle vicende condominiali.

La norma che prevede il diritto di intervento e di voto in assemblea, d’altra parte, è contenuta proprio nella legge sulle locazioni.

La previsione di inserire nell’anagrafe condominiale i conduttori, a mio giudizio non apporta alcuna utilità alla tesi di chi vuole sostenere l’esistenza del diritto dei conduttori ad essere convocati in assemblea da parte dell’amministratore.

La norma è stata infatti introdotta per migliorare la gestione del condominio, consentendo all’amministratore, nell’interesse dei condomini che gli hanno conferito il mandato, di sapere chi “abita” nell’edificio.

Solo successivamente lo scopo della previsione di legge è stato ampliato al contrasto dell’evasione fiscale (“*Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative… - omissis - …sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali*”, art. 1, comma 49, della L. n. 147/2013), ma ancora oggi da nessuna parte si ricava una qualche ratio della norma che possa condurre ad esigenze relative alla convocazione dell’assemblea.

Concludendo, **l’amministratore non è obbligato a convocare in assemblea il conduttore, neppure nel caso in cui si debba decidere in ordine alle “spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria”**.

L’obbligo sussiste invece a carico del proprietario-locatore, che se non avvisa in tempo il proprio conduttore di partecipare all’assemblea predetta, potrà vedersi legittimamente contestare dallo stesso le decisioni ivi assunte che gli siano sfavorevoli.

L’avviso deve pervenire al conduttore in tempo ragionevole, non essendo applicabile in questo caso la norma dei cinque giorni liberi. (Cfr. Corte d’Appello di Genova 4/5/1996 in Arch. Loc.1996, 543).

Quanto alla forma dell’avviso, in mancanza di una diersa previsone legislativa, riterrei che debba applicarsi il principio generale della libertà della forma, anche se per svariati motivi sarà conveniente (in speie *ad probationem*) che l’avviso sia scritto.

In questo modo, da una parte, il locatore potrà dimostrare di avere avvisato il proprio conduttore e, dall’altra, quest’ultimo potrà più facilmente pretendere in assemblea di potervi partecipare.

2)L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Quando i conduttori si presentano in assemblea - o perché avvisati dal proprietario-locatore o perché (liberamente, vale a dire non obbligatoriamente) convocati dall’amministratore – possono presentarsi alcuni problemi circa l’esercizio del loro diritto di voto.

a)La prima questione riguarda il caso in cui un condomino, magari oltre all’immobile in cui abita, ne possiede altri (uno, due, o anche di più) concessi in locazione.

Fattispecie non certo rara a verificarsi.

Si pensi ai casi delle c.d grandi proprietà, siano esse in capo ad enti pubblici che a singoli privati, nell’ambito delle quali spesso assai numerosi gli immobili, appartenenti ad un unico proprietario, concessi in locazione a terzi.

La domanda che ci si pone è la seguente: in questi casi il diritto di voto compete a ciascun conduttore (dell’unico propietario) o invece tutti i conduttori hanno diritto ad un solo, unico, voto?

A quanto mi consta non esistono precedenti giurisprudenziali.

La legge prevede che “*Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli”* (art. 10 della L. 392/78).

Qualche autore sostiene allora che,dato che ciascun proprietario ha diritto ad un solo voto, a prescindere dagli immobili che possiede, tutti i suoi conduttori (che hanno dritto di votare “*in luogo*” dello stesso) hanno, del pari, diritto ad un solo voto.

A sostegno di questa tesi potrebbe valere il fatto che se venisse attribuito un voto a ciacun conduttore di un solo proprietario (con conseguente aumento del numero delle “teste” di cui tenere conto nel calcolo delle maggioranze), si verrebbe a creare una condizione di sfavore rispetto al proprietario di più immobili che non siano stati concessi in locazione, il quale, certamente, ha diritto ad un solo voto (una sola “testa”).

D’altra parte, se si dovesse negare un voto per ciascun conduttore, deve però osservarsi che nel caso in cui il proprietario-locatore abiti in un proprio immobile situato nello stesso edificio in condominio, di fatto i suoi conduttori non potrebbero addirittura votare, visto che l’unico voto “utile” verrebbe già espresso dallo stesso.

A mio parere, bisogna partire da un diverso presupposto, e cioè che la norma è *ictu oculi* destinata a favorire i conduttori, e non è invece dedicata ai proprietari.

A proposito della ratio dell’art. 10 della L. 392/78, va ricordato che la Cassazione ha precisato che “*quella prevista dall’articolo 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392 è un’assemblea condominiale allargata alla partecipazione, per determinate materie (spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento dell’aria), dei conduttori, i quali, su queste, deliberano in luogo dei condomini. Si tratta di un’ipotesi di sostituzione legale del conduttore al locatore,* ***ispirata dal principio che, poiché le spese di riscaldamento gravano su di lui (articolo 9 della legge 392/78), il conduttore è maggiormente interessato alle relative deliberazioni****.* (Cass. n. 384/2008)

Ne consegue, sempre a mio giudizio, che **ogni conduttore ha diritto ad un voto**, anche se il proprietario è titolare di più immobili concessi in locazione, mentre, laddove l’immobile o gli immobili non siano locati, al singolo proprietario continua a competere un solo voto, anche nel caso di assembea “allargata” ai conduttori.

E nel caso in cui il conduttore, seppure convocato, non partecipi all’assemblea?

A mio giudizio, in questo caso potrà votare il proprietario-locatore, che ai fini del computo delle maggioranze varrà però come una sola “testa”, a prescindere dal numero degli immobili per cui vota.

Il suo voto, come si vedrà in seguito, oltre che, come si è detto, per una “testa”, varrà per tutti i milesimi che rappresenta, compresi quelli dell’immobile affittato al conduttore che è rimasto assente.

Per fare un esempio, se un condomino possiede tre immobili, di cui due locati e il terzo no, e uno dei due conduttori non si presenta all’assemblea, il proprietario avrà diritto ad un solo voto, in rappresentanza della somma dei millesimi dell’immobile non locato e di quello locato, ma con conduttore assente.

Non va infatti dimenticato, come si è visto sopra (cfr. Cass. n. 384/2008), che, in materia di “*spese e gestione del servizio di riscaldamento e condizionamento*”, si verte pur sempre in tema di sostituzione (seppur legale) del conduttore al proprietario-locatore, con la conseguenza che se il sostituto non si presenta, il sostituito ben potrà esprimere personalmente la propria manifestazione di consenso o dissenso.

A mio giudizio se il conduttore non può partecipare all’assemblea, può delegare qualcun altro a farlo in suo nome e conto (compreso il suo proprietario-locatore).

Non vedo ragioni ostative perché al conduttore possa essere negato il diritto di delega, seppure l’art. 67, disp. att. c.c., faccia riferimento al solo diritto di delega da parte del “condomino”.

Il conduttore infatti non è un un delegato del proprietario (se così fosse non potrebbe a sua volta delegare, delegatus non potest delegare), ma è diretto titolare del diritto di voto, seppure in sostituzione (legale) del proprietario stesso.

In questo caso, a mio giudizio, la delega potrebbe anche non essere scritta, visto che in mancanza di una previsione normativa uguale o analoga a quella stabilita per i condomini (per i quali invece la delga deve essere scritta *ad substantiam*), dovrebbe valere il principio della libertà della forma.

b)Superata la prima questione (rectius: le prime questioni), ne nasce una seconda: nel calcolo delle maggioranze deve tenersi conto delle sole “teste” o anche dei millesimi che ciascuna di esse rappresenta?

**A mio parere vanno presi in considerazione entrambi i requisiti, e cioè sia le “teste” che i millesimi**.

Non va infatti dimenticato che l’assemblea di cui si parla è un’assemblea “mista” e cioè un’assemblea in cui partecipano tanto i conduttori quanto i proprietari.

Si tratta pertanto di un’ “assemblea condominiale”, seppure *sui generis*, con la conseguente applicazione del criterio generale della duplice maggioranza.

c)Vi è infine da rilevare, con particolare riguardo alle delibere in materia di spese di riscaldamento e di condizionamento, che la relativa voce è normalmente inserita nell’unico rendiconto e nell’unico riparto predisposti dall’amministratore, con la conseguenza che su di essi (rendiconto e riparto) convergerà il voto sia del proprietario che del conduttore.

Occorrerà pertanto che l’amministratore precisi bene le due posizioni, limitando il voto del conduttore alle sole voci che gli competono.

3)L’ASSEMBLEA DEI CONDUTTORI

Diverso il caso in cui non si verta in tema di condominio, appartenendo l’intero edificio a un solo proprietario, e si debba discutere **in merito alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento.**

In questo caso, nella c.d. “assemblea dei conduttori” di cui al terzo comma dell’art. 10 L.392/1978, ciascun locatario ha diritto ad un voto, che prescinde dai millesimi rappresentati (che nel caso di edificio appartenente ad un unico proprietario potrebbero anche non esistere), con la conseguenza che la delibera sarà legittimamente assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all’assembla.

4)IL DIRITTO DI IMPUGNARE

La Corte di Cassazione, come si è visto, ha riconosciuto al conduttore il diritto di impugnare la delibera che abbia deciso in materia di **spese e di modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento**.

Ciò, anche se l’art. 1137 c.c., in materia di impugnazione delle delibere, si riferisce solo ai “condomini”.

Il riconoscimento di tale diritto in capo al conduttore, anche se la giurisprudenza non lo dice espressamente, trova a mio avviso la propria ragione giustificativa nel fatto che la legge prevede il voto in assemblea (nelle materie specificatamente indicate) da parte del conduttore, equiparandolo di fatto al condomino, normale destinatario del diritto di voto e titolare del diritto di impugnazione.

Si vuole però far notare, criticamente, che gli stessi giudici che hanno riconosciuto al conduttore il diritto di impugnare (cfr. Cass. n. 8755/1993, sopra citata) in altra sentenza, del pari sopra richiamata (Cass. n. 4802/1992) hanno riconosciuto che “*il* *condominio rimane estraneo al rapporto di locazione*”.

E’ pur vero che in questo caso il conduttore entra, ex lege, nell’ambito condominiale, partcipando all’assemblea e conferendo il proprio voto, ma è anche vero che all’origine di tutto c’è sempre il rapporto locatzio, con la conseuenza che non si possono non avanzare dubbi sulla sussistenza del diritto ad impugnare in capo al conduttore.

Dal riconoscimento del diritto ad impugnare nascono difficilissime questioni, che, come si è detto, il legislatore della Riforma ha perso l’occasione di chiarire.

Tenterò di fornire delle risposte per i casi pratici che possono più frequentemente accadere.

Nel caso in cui il conduttore non sia stato invitato a partecipare all’assemblea, a mio giudizio, visto che manca l’obbligo dell’amministratore di convocarlo, deve ritenersi che lo stesso non possa impugnare la delibera per il solo fatto di non essere esservi stato convocato.

In questo caso egli potrà opporre al proprietario-locatore, che invece aveva l’obbligo di avvisarlo, le conseguenze, per lui negative, della delibera.

Potrà far valere nei confronti dello stesso (con richiesta di risoluzione anticipata della locazione? di riduzione del corrispettivo? di non rimborsare le spese sostenute dal locatore per il riscaldamento? etc. - cfr., in argomento, Cass. n. 19308/2005) il fatto che l’assemblea, senza avervi potuto dare il proprio apporto (non solo in termini di voto ma anche di sola discussione) abbia, per ipotesi, deciso di accendere l’impianto di riscaldamento in ore per lui (ad esempio, perché locatario di un immobile adibito ad uso ufficio) del tutto inutili, ad esempio prima delle 8 e dopo le 22.

E nel caso in cui invece sia stato invitato, ma non partecipi all’adunanza?

In questo ipotesi, argomentando dal contenuto della sentenza n. 4588/1995 della Suprema Corte, il diritto di impugnativa sembrerebbe comunque garantito al conduttore.

Secondo i giudici della Suprema Corte “*In tema di condominio negli edifici, dal combinato degli artt. 1137 c.c., 9 e 10 della L. 27 luglio 1978, n. 392 si desume che il conduttore, il quale abbia partecipato all’assemblea condominiale avente ad oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria* ***o sia stato posto in condizione di parteciparvi****, contribuendo alla relativa deliberazione, non può, nel caso che abbia omesso di impugnare la deliberazione stessa, sottrarsi dal rimborsare al condomino-locatore le menzionate spese, a meno che non provi, nel caso che lamenti la mancanza o l’insufficienza della relativa fornitura, che esse derivino da difetti o guasti della parte dell’impianto di esclusiva proprietà del condomino-locatore stesso (art. 1117 c.c.), la cui riparazione sia posta dalla legge a carico di quest’ultimo (artt. 1575 e 1576 c.c.)*”.

Tale soluzione non convince, specie ove si consideri che il conduttore, a seguito dell’avviso del proprietario-locatore - come si è detto - partecipa e vota in assemblea nella qualità di “sostituto” (seppur legale) di quest’ultimo, con il risultato che nel caso di sua mancata partecipazione, nonostante l’avviso vi sia stato, le sue ragioni ben possono essere fatte valere in assemblea dal proprietario-locatore (che in questo caso non verrebbe “sostituito” dal proprio conduttore).

Si tenga conto che il proprietario deve essere sempre convocato in assemblea dall’amministratore (anzi, come si è detto, l’amministratore deve convocare solo il proprietario), tanto che la delibera sarebbe annullabile nel caso in cui l’avviso fosse mancato.

Nel caso in cui il proprietario esprima il proprio voto al posto del conduttore assente, ma anche nel caso in cui lo stesso proprietario non abbia presenziato all’assemblea, il diritto di impugnare, a mio fiudizio, spetterebbe (solo) a quest’ultimo.

In consapevole contrasto con la decisione appena esaminata, ritengo che il conduttore possa impugnare la delibera (come gli viene consentito dalla giurisprudenza richiamata, seppure con i dubbi precedentemente espressi) nel solo caso in cui partecipi all’assemblea (l’amministratore dovrà, in questo caso, dare atto nel verbale della sua presenza).

La soluzione appena prospettata (diritto ad impugnare da parte del conduttore nel solo caso in cui abbia partecipato all’assemblea), oltre ad avere il merito di rendere estranee al condominio le vicende tra locatore e conduttore, che non si manifestino nella (legittima) presenza di quest’ultimo in assemblea, evita anche di dover risolvere un altro problema, sia pratico che giuridico, di non poco conto, e cioè se l’amministratore sia tenuto (nel senso di “obbligato”) ad inviare (anche) al conduttore il verbale dell’assemblea.

In questo caso la questione non si porrebbe neppure, in quanto, essendo presente in assemblea, i termini per l’impugnazione decorrono per il conduttore dalla data della delibera, con conseguente inutilità, ai fini della decorrenza dei predetti termini, dell’invio del verbale.

Si tratta pur sempre, tutte quelle di cui sopra, di ipotesi, che seppure motivate prestano il fianco a critiche.

Con la conseguenza che è inevitabile terminare queste note con la solita chiosa finale, e cioè che spetterà ancora una volta ai giudici sopperire alla mancanza di chiarezza del legislatore.

Con argomentazioni, si spera, più solide, chiare ed esaurienti di quelle sino ad ora prospettate.